SENATO DELLA REPUBBLICA

I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

RIUNIONE DELL'11 MAGGIO 1950

(41ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MERLIN UMBERTO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e rinvio)

« Erogazione, da parte dello Stato, delle anticipazioni recuperabili a favore delle Amministrazioni provinciali e comunali per il pagamento al personale dipendente dei miglioramenti economici di cui alla legge 12 aprile 1949, n. 149 » (**N. 951**) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

COFFARI, *relatore* . . . . . *Pag.* 347, 349
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 348, 349
TERRACINI 348
LOCATELLI 349
RICCIO 349
RUINI 349

(Discussione e approvazione)

« Corresponsione dell'indennità di ordine pubblico agli allievi carabinieri e agli allievi guardie di pubblica sicurezza » (**N. 990**):

CICCOLUNGO, *relatore* 349

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Baracco, Bergamini, Bergmann, Bisori, Bocconi, Canaletti Gaudenti, Ciccolungo, Coffari, Donati, Fantoni, Fedeli, Ghidini, Lepore, Locatelli, Lodato, Marani, Menotti, Merlin Umberto, Minio, Minoja, Molè Salvatore, Raffeiner, Riccio, Romita, Ruini, Sacco, Terracini e Venditti.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Erogazione, da parte dello Stato, delle anticipazioni recuperabili a favore delle Amministrazioni provinciali e comunali per il pagamento al personale dipendente dei miglioramenti economici di cui alla legge 12 aprile 1949 » (N. 951) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno dil legge: « Erogazione, da parte dello Stato, delle anticipazioni recuperabili a favore delle Amministrazioni provinciali e comunali per il pagamento al personale dipendente dei miglioramenti economici di cui alla legge 12 aprile 1949, n. 149 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Coffari.

COFFARI, *relatore.* L'articolo 8 della legge 12 aprile 1949, n. 149, nel dare facoltà ai comuni ed alle provincie di provvedere alla revisione del trattamento economico del personale dipendente, in conformità dei miglioramenti dalla legge stessa apportati agli impiegati statali, stabilisce che a favore dei comuni e delle provincie, che delibe-

rino gli aumenti di retribuzione da quella legge previsti, può essere concesso a carico dei bilanci dello Stato un anticipo per la maggiore spesa, da ricuperare « con le modalità di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1947 ». Il quale decreto contiene, appunto, le « norme per il recupero delle anticipazioni a carico dello Stato ed a favore delle amministrazioni provinciali e comunali deficitarie, in dipendenza di miglioramenti economici del personale degli enti locali ».

Ma queste norme erano state modificate dal decreto ministeriale 16 dicembre 1948. Onde, per mettere in armonia la legge del 1949 con le modifiche introdotte dal decreto del 1948, il provvedimento ora in esame prevede nell'articolo 1 che, nel penultimo comma dell'articolo 8 della legge 12 aprile 1949, alle parole: « da recuperare con le modalità di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1947 » siano sostituite le seguenti: « da recuperare, in tre annualità, a cominciare dal mese di febbraio 1951, con modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con quelli per le finanze e tesoro, analoghe a quelle contenute nei decreti interministeriali 30 novembre 1947 e 16 dicembre 1948, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136, del 14 giugno 1948 e n. 44 del 23 febbraio 1949 ».

Inoltre, nello stesso articolo e nella citata legge del 1949, è disposto che la facoltà di eccedere i limiti massimi, stabiliti per le imposte e sovrimposte, da parte degli enti territoriali per il finanziamento della maggiore spesa derivante dai concessi miglioramenti economici al personale, sia subordinata alla autorizzazione del Ministero per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro.

Questa disposizione è difforme da quella sancita dall'articolo 1 del decreto legislativo 11 gennaio 1948, n. 17, il quale — a modifica dei decreti 5 e 13 agosto 1947, n. 778 e 883 — ridava in casi analoghi ai normali organi di tutela la competenza per l'autorizzazione alle eccedenze tributarie.

Si è quindi ravvisata la opportunità di estendere tale norma del decreto del 1948 alla situazione derivante dalla legge 12 aprile 1949, e si prevede nel disegno di legge di sostituire alle parole: « previa autorizzazione del Ministero per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro » le seguenti: « previa autorizzazione dei competenti organi di tutela ».

Infine, allo scopo di rendere più agevole e spedito il servizio delle anticipazioni consentite dal penultimo comma dell'articolo 8 più volte citato, il presente disegno di legge prevede (articolo 2), per quanto riguarda gli ordini di accreditamento a favore delle prefetture, la deroga alle limitazioni disposte dall'articolo 56 della legge 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Ciò analogamente alla norma sancita dall'articolo 4 del decreto legislativo 11 gennaio 1948, n. 17.

Dati questi chiarimenti, dichiaro di essere favorevole all'approvazione dei due articoli del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Successivamente alla presentazione di questo disegno di legge è stata emanata la legge 11 aprile 1950 che stabilisce i miglioramenti economici ai dipendenti statali, la quale all'articolo 11 estende le disposizioni anche ai dipendenti gli enti locali; inoltre, all'ultimo comma di detto articolo 11, si stabilisce che, per far fronte alle maggiori spese derivanti dagli aumenti, può essere concessa, da parte dello Stato, una anticipazione a favore delle Amministrazioni locali. Ora, per un errore di compilazione, si è tralasciato di menzionare il criterio delle tre annualità, di cui al primo articolo della presente legge; onde, per evitare di dover fare una nuova leggina particolare, proporrei di introdurre un emendamento nel provvedimento in esame, estendendo la procedura di recupero prevista anche dalla legge 11 aprile 1950.

TERRACINI. Vorrei sapere se non fosse possibile, a scopo di semplificazione e per evitare l'allargamento eccessivo delle facoltà ministeriali, sostituire la dizione: « da recuperare, in tre annualità, a cominciare dal mese di febbraio 1951, con modalità da stabilire con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, analoghe a quelle contenute nei decreti interministeriali ecc. » con l'altra « da recuperare, in tre annualità, a cominciare dal mese di febbraio 1951, con le modalità contenute nei decreti interministeriali ecc. ». Infatti, o si tratta delle stesse

modalità contenute nei decreti interministeriali citati all'articolo 1 ed allora è inutile l'inciso che propongo di sopprimere, o si tratta di modalità diverse, o che il Ministro incaricato si riserva di modificare, ed allora si dovrebbe conoscerle in precedenza; ma poichè nell'articolo 1 già si dice. « analoghe a quelle contenute nei decreti ecc. » penso che si possa sopprimere l'inciso, senza con ciò modificare il significato del testo, anzi chia rendolo.

LOCATELLI. Anche a nome del Gruppo socialista, mi dichiaro completamente d'accordo sulla proposta del senatore Terracini, e credo che il relatore non possa avere niente in contrario riguardo alla proposta stessa.

COFFARI, *relatore*. Aderisco sia alla proposta del senatore Terracini, sia a quella dell'onorevole Bubbio.

RICCIO. Vorrei domandare al senatore Terracini se prima di proporre il suo emendamento abbia verificato in che modo quei decreti interministeriali siano formulati, poichè è facile che essi, riguardando gestioni passate, non possano essere senz'altro applicati a gestioni future. Ecco perchè, a mio parere, il disegno di legge parla di « modalità analoghe ».

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'espressione « modalità analoghe » ha una sua ragione d'essere in quanto i decreti citati dell'articolo 1 del disegno di legge, a quanto so, si riferivano soltanto ai comuni cosiddetti deficitari, quei comuni cioè che hanno diritto ad essere reintegrati nelle loro spese. Ora, usando l'espressione « modalità analoghe » si usa un termine più largo in quanto che non si tende alla semplice e rigida applicazione delle modalità dei predetti decreti; bensì ci si richiama ad un criterio, direi, più discrezionale.

RUINI. Vorrei fare una osservazione di tecnica legislativa: a mio avviso, il dire « modalità analoghe » non significa nulla, e la norma, usando questa espressione, non avrebbe alcun senso preciso. Sarei quindi favorevole alla sospensione della discussione al fine di entrare in possesso di qualche ulteriore elemento di chiarificazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti la proposta di sospensiva della discussione di questo disegno di legge.

(*È approvata*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Corresponsione dell'indennità di ordine pubblico agli allievi carabinieri ed agli allievi guardie di pubblica sicurezza » (N. 990).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione dell'indennità di ordine pubblico agli allievi carabinieri ed agli allievi guardie di pubblica sicurezza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ciccolungo.

CICCOLUNGO, *relatore*. Con il presente disegno di legge, presentato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa e con quello del tesoro, si è inteso provvedere alla integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 221, mediante la estensione della corresponsione dell'indennità giornaliera di ordine pubblico, di lire trenta, a favore degli allievi delle forze di polizia e degli allievi carabinieri, qualora questi siano chiamati ad assolvere compiti inerenti alle funzioni di istituto dell'arma dei carabinieri e del corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Rilevo al riguardo che, con decreto legislativo 21 dicembre 1947, n. 1537, la corresponsione di detta indennità fu estesa agli allievi agenti di custodia e che, con decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 819, fu anche estesa agli allievi finanzieri.

Come è stato precisato nella relazione ministeriale, che precede il disegno di legge, considerazioni di equità giustificano il richiesto provvedimento, tenuto altresì presente che alla spesa derivante dall'applicazione della legge si farà fronte, per l'esercizio 1949-1950, con i fondi disponibili al capitolo 49 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Propongo pertanto l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

L'indennità giornaliera di ordine pubblico, prevista dal decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 221, modificato con decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 857, è estesa, nella misura di lire trenta, agli al-

lievi carabinieri ed agli allievi guardie di pubblica sicurezza, che, per esigenze di carattere eccezionale, siano chiamati ad assolvere compiti nelle funzioni di istituto dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge verrà fatto fronte, per l'esercizio 1949-1950, con i fondi stanziati nel capitolo 49 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

(*È approvato*).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 10,35.